



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE N. 140 del 27-07-2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE CON OBBLIGO DI UTILIZZO DI CONTENITORI COMPOSTABILI E DIVIETO DI VENDITA, UTILIZZO E DETENZIONE DI SPRAY URTICANTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FESTA DELLA PIZZA E DEL ROCK" - PIAZZA SABATINI E VIALE SCALCHI, ALBANO LAZIALE NEI GIORNI 30 - 31 LUGLIO 2026 1 E 2 AGOSTO 2026.

IL SINDACO

Visti:

- L'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Premesso che nei giorni 30 - 31 Luglio 2026 1 e 2 Agosto 2026 avrà luogo nel centro della frazione di Pavona l'evento denominato **"FESTA DELLA PIZZA E DEL ROCK"** caratterizzato da uno straordinario afflusso di pubblico eterogeneo configurandosi come evento a rilevante impatto locale, con la presenza di vari artisti ed autorità politiche;

Richiamata la circolare ministeriale del Ministro dell'Interno del 07/06/2017, n. 555/OP/0001991/2017/1 integrata dal disposto della nuova circolare n. 11001/1/110/(10) con le quali sono state impartite le indicazioni volte ad assicurare la massima sicurezza, durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni;

Visto, altresì, che nella predetta circolare, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di bevande di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

Rilevato che l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve garantire ordine e sicurezza pubblica ed assicurare tutela della pubblica incolumità rimuovendo le cause che possano rappresentare un pericolo per un sufficiente livello di sicurezza urbana in un contesto urbano ad alta densità di avventori, quale l'evento sopra citato;

Rilevato che l'utilizzo di contenitori in vetro o lattine può rivelarsi fonte di pericolo all'interno dell'area destinata all'evento;

Valutato pertanto necessario provvedere con urgenza a:

- a) Vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine (prevedendo in sostituzione la vendita, e la somministrazione solo in contenitori in materiale compostabile ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria) durante gli orari previsti per l'intera manifestazione, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro situati nell'area come di seguito perimetrata: Via A. Saffi, Via Cavour, Piazza Gramsci, Borgo Garibaldi, Via Virgilio, Via San Martino, Via IV Novembre, Viale Risorgimento, Via della Stella, Piazza Carducci, Via Sant'Ambrogio, Largo Bombardamenti di Propaganda Fide, Via Trilussa, Via Vascarelle, Corso Matteotti (tratto compreso tra Piazza Gramsci e Borgo Garibaldi) e comunque circoscritta all'interno dell'area della manifestazione;
- b) vietare, nella stessa area, la detenzione, da parte di chiunque, di qualsiasi genere di contenitore in vetro o in lattine;
- c) disporre la chiusura dei punti vendita con distribuzione automatica situati nell'area precedentemente individuata;

Rilevato, altresì, che sulla base del principio di precauzione è necessario provvedere anche in merito all'uso di spray urticanti che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oc, il gas

Oleoresin Capsicum, in particolare all'interno dell'area destinata dalla manifestazione, in quanto gravi fatti di cronaca hanno evidenziato la pericolosità per la pubblica incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario fornire regole commerciali e comportamentali chiare in grado di prevenire e contrastare azioni potenzialmente pericolose per la fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone anche causate dall'utilizzo di spray urticanti del tipo spray OC – Oleoresin Capsicum – (comunemente detto al peperoncino), nonché dall'utilizzo di qualsiasi altro spray contenente sostanze lacrimogene o paralizzanti;

Visto il TULPS;

Visti gli artt. 7/bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Vista la legge n. 689/81 e ss.mm.ii.;

Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 13/06/2023;

Richiamata l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani e la proroga della stessa del 10/07/2025;

Richiamati gli art. 672 del c.p. e 2052 c.c.

ORDINA

Dalle ore 16.00 alle ore 24.00 dei giorni 30 - 31 Luglio 2026 1 e 2 Agosto 2026, il divieto di vendita per asporto e la somministrazione in contenitori di vetro o lattine prevedendo in sostituzione la vendita e la somministrazione solo in contenitori in materiale compostabile ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria:

1. Agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro compresi i punti vendita con distribuzione automatica situati nell'area della manifestazione come di seguito perimetrata: Vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine (prevedendo in sostituzione la vendita, e la somministrazione solo in contenitori in materiale compostabile ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria) durante gli orari previsti per l'intera manifestazione, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro situati nell'area come di seguito perimetrata: Via A. Saffi, Via Cavour, Piazza Gramsci, Borgo Garibaldi, Via Virgilio, Via San Martino, Via IV Novembre, Viale Risorgimento, Via della Stella, Piazza Carducci, Via Sant'Ambrogio, Largo Bombardamenti di Propaganda Fide, Via Trilussa, Via Vascarelle, Corso Matteotti (tratto compreso tra Piazza Gramsci e Borgo Garibaldi) e comunque circoscritta all'interno dell'area della manifestazione;
2. Le bottiglie in plastica devono essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura;
3. Agli esercenti e titolari degli esercizi di cui al punto 1. di informare l'utenza di tale divieto attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi o punti vendita;
4. A chiunque circoli all'interno dell'area di cui al punto 1., il divieto di portare al seguito recipienti e contenitori di vetro o lattine di qualsiasi genere;
5. A chiunque circoli all'interno dell'area di cui al punto 1., il divieto di portare al seguito recipienti e contenitori di vetro o lattine di qualsiasi genere nonché di spray urticante del tipo spray OC – Oleoresin Capsicum – o di qualsiasi altro spray contenente sostanze lacrimogene o paralizzanti;
6. Disporre la chiusura dei punti vendita con distribuzione automatica situati nell'area precedentemente individuata;

Le violazioni di cui ai suddetti punti, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 50,00 oltre alle spese di notifica e di procedimento, ai sensi dell'art. 16 L. 689/81.

La violazione di cui ai suddetti punti comportano, altresì, l'obbligo della cessazione immediata della condotta vietata mediante lo smaltimento, secondo le modalità fornite dall'organo accertatore, dei recipienti o contenitori di vetro, lattine e tappi in plastica.

DISPONE ALTRESI' CHE

1. l'inosservanza di quanto disposto con il presente provvedimento comporterà anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente e, in particolare, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 e 12 bis del D.L. n. 14/2017 convertito con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 (sospensione dell'attività per un massimo di gg. 15 disposta ai sensi art. 100 TULPS);
2. le Forze dell'Ordine e della Polizia Locale sono incaricate della osservanza sulla esecuzione del presente provvedimento;

La presente ordinanza sia comunicata a:

- Prefetto di Roma protocollo.prefrm@pec.interno.it;
- Stazione dei Carabinieri di Albano Laziale
- Commissariato di P.S. di Albano Laziale
- Sottosezione della Polizia Stradale di Albano Laziale
- Comando del Corpo di Polizia Locale di Albano Laziale;

RICHIAMA

I proprietari e/o i conduttori dei cani all'interno dell'area perimetrata della manifestazione all'osservanza di quanto stabilito dalle norme vigenti ed utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale oltre all'utilizzo della museruola rigida o morbida, da applicare al cane.

AVVISA

che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale nonché in altre forme di divulgazione.

INDIVIDUA

Ai sensi della L. 241/1990 quale responsabile del procedimento il Comandante F.F. del Corpo di Polizia Locale Dott. Giuseppe Ronzo.

RENDE NOTO CHE

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- a) ricorso gerarchico al Prefetto di Roma, entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione;
- b) ricorso al T.A.R. Regione Lazio entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione

Albano Laziale, 27-07-2026

IL SINDACO
MASSIMO FERRARINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005